

Esonero dalle prove d'esame  
per il conseguimento della patente di radioamatore

Estratto del Decreto del Ministro delle Comunicazioni 11 febbraio 2003,  
pubblicato sulla G.U. n. 45 del 24 febbraio 2003

Articolo 5  
(Esoneri prove di esami)

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del D.P.R. n. 1214/1966, sono esonerati da tutte le prove, sia scritte che pratiche, gli aspiranti al conseguimento della patente che siano in possesso di uno dei seguenti titoli:
  - a) certificato di radiotelegrafista per navi di classe prima, seconda e speciale, rilasciato dal Ministero delle comunicazioni;
  - b) diploma di radiotelegrafista di bordo, rilasciato da un istituto professionale di Stato.
  
2. Sono esonerati dalle prove scritte gli aspiranti in possesso di uno dei seguenti titoli:
  - a) certificato generale di operatore GMDSS, rilasciato dal Ministero delle comunicazioni;
  - b) laurea in ingegneria nella classe dell'ingegneria dell'informazione o equipollente;
  - c) diploma di tecnico in elettronica o equipollente conseguito presso un istituto statale o riconosciuto dallo Stato.
  
3. I candidati al conseguimento della patente di classe A, che abbiano superato la sola prova scritta di cui all'art.3, possono ottenere, a richiesta, il rilascio della patente di classe B di cui all'art.2.
  
4. Possono essere altresì esonerati dagli esami gli aspiranti che, muniti di licenza o di altro titolo di abilitazione, rilasciato dalla competente amministrazione del Paese di provenienza, abbiano superato esami equivalenti a quelli previsti in Italia.